

**Polizia Locale**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0305 272/2018

Responsabile Istruttoria
CARREL HENRIANNE**Determina n. 52 del 07/05/2018****Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI PER SOSTA ABUSIVA FINO AL 31/12/2018-
AUTORIPARAZIONI DEL BREUIL DI GENTI NDRECA.****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATO:

- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale recante la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 19/12/2012;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 09/12/2010;

PREMESSO:

- che il Comune di Valtournenche provvede, tramite gli operatori di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., all'applicazione ed esecuzione della sanzione accessoria della rimozione dei veicoli, ai sensi degli 159 e 215 del nuovo codice della strada per sosta abusiva;
- che il Comune di Valtournenche con determinazione del responsabile dell'area amministrativa n. **13 del 23/01/2014**, recante all'oggetto "**CONVENZIONE PER SERVIZIO DI RIMOZIONE CON CARRI RIMOTORI DEI VEICOLI IN INFLAZIONE ACCERTATA DALLA POLIZIA LOCALE**", disponeva e approvava apposita convenzione, stilata dalla Polizia Locale, per il "Servizio di rimozione e depositaria dei veicoli" per i casi di rimozione previsti dalla legge vigente in materia con la Ditta "Autoriparazioni del Breuil di Genti Ndreca" con sede a Valtournenche in Loc. Breuil-Cervinia in via Circonvallazione snc, in quanto già **unica ditta** avente i requisiti previsti presente sul territorio del Comune;
- che il servizio reso dalla Ditta "Autoriparazioni del Breuil di Genti Ndreca", con sede a Valtournenche in Loc. Breuil-Cervinia in via Circonvallazione snc, è sempre stato valutato puntuale e di buona qualità da parte della Polizia Locale;

- che gli artt. 159 del C.d.S. e 354 del relativo regolamento d'esecuzione, prevedono la facoltà, per gli enti proprietari della strada, di affidare in concessione il servizio di rimozione dei veicoli;
- che la fissazione delle tariffe di tali servizi, e' attualmente disciplinata dal nuovo C.d.S. e relativo regolamento d'esecuzione che prevedono che gli Enti Proprietari della Strada predispongano e aggiornino annualmente tabelle rispettivamente per i costi di intervento, rimozione e custodia;
- che in base al D.M.(Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministro dei LL.PP)N. 401 del 4 settembre 1998 , pubblicato con G.U. del 23 novembre 1998, n. 274 , che disciplina le tariffe da applicarsi, è necessario prevedere che le spese di intervento e del diritto di chiamata, debbano essere comunque corrisposte dal contravventore a copertura della fase della rimozione, che va dalla chiamata del carro attrezzi al completamento delle operazioni di aggancio, e ciò in quanto fino a tale momento il veicolo non è ancora stato affidato al conducente del carro attrezzi;
- che, sebbene tali disposizioni siano attinenti all'applicazione della sanzione accessoria amministrativa prevista dall'art. 215 del nuovo C.d.S., l'applicazione delle predette tabelle dei costi, una volta che le stesse siano state approvate, deve essere estesa analogamente anche a tutti i casi in cui la rimozione del veicolo avvenga in esecuzione di provvedimenti normativi diversi, (sia di natura amministrativa che penale);

RITENUTO, pertanto, di doversi avvalere della facoltà di concessione del servizio di rimozione, in quanto l'Amministrazione Comunale non ha la disponibilità né ritiene di dotarsi direttamente di autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, in numero e modalità tali da garantire efficacia al servizio stesso;

CONSIDERATA la necessità di dover procedere all'affidamento congiunto in concessione, sia del servizio di rimozione che di depositaria, ad idonea ditta avente i requisiti nonché presente sul territorio comunale, per motivi direttamente legati alla rapidità, efficienza e minimo disagio per gli utenti del servizio stesso;

ATTESO che per l'aggiudicazione di predetta concessione è pregiudiziale altresì il possesso di alcuni requisiti previsti dal nuovo C.d.S. e di altri dettati dall'esperienza sulle indicazioni della Polizia Locale la quale ha all'uopo predisposto apposita bozza di convenzione per la durata di **mesi otto** a decorrere dal **01/05/2018** fino al **31/12/2018**;

DATO ATTO, altresì, che il Comune di Valtournenche nel caso di un cospicuo numero di veicoli da rimuovere- soprattutto durante i periodi di maggior afflusso turistico nei periodi invernali ed estivi- ha la facoltà di mettere a disposizione della ditta "Autoriparazioni del Breuil di Genti Ndreca", con sede a Valtournenche in Loc. Breuil-Cervinia in via Circonvallazione snc, due ulteriori aree da destinare a **depositaria aggiuntiva** rispetto a quella comunque garantita dalla ditta di cui sopra avvalendosi di 2 zone riservate: per i veicoli rimossi nel Capoluogo dell'area sita in Loc **Cret du Pont**, di proprietà dell'Ente; per i veicoli rimossi in Loc. Breuil Cervinia di **parte del p.zzale della Casa Cantoniera** a Breuil-Cervinia il cui utilizzo è stato debitamente autorizzato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, in qualità di ente proprietario dell'area, con formale comunicazione pervenuta al protocollo dell'ente in data 15/12/2017 e iscritta al cronologico n. **14.739/VI/6**;

SENTITI in merito il comandante della Polizia Locale V. Commissario Claudio BAGAROLO e il vicecomandante Assistente Rudy PERRUQUET;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta, di fatto, operazioni contabili in uscita o in entrata;

DETERMINA

1. DI CONFERMARE, per le ragioni di diritto e di fatto esposti in premessa, il rinnovo dell'affidamento in concessione del servizio di rimozione e depositaria dei veicoli, disposti dagli operatori di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., alla ditta "Autoriparazioni del Breuil di Genti Ndreca" con sede a Valtournenche in Loc. Breuil-Cervinia in via Circonvallazione snc, in quanto unica ditta avente i requisiti suindicati e presente sul territorio del Comune, nonché già concessionaria e attiva nel servizio di rimozione da lungo tempo – con parere ampiamente positivo da parte della Polizia Locale;-
2. DI APPROVARE, pertanto, la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata, completa della relativa bozza di convenzione comprendente le modalità di svolgimento del servizio, che qui si allega in copia, a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo;
3. DI DARE MANDATO agli organi e agli uffici competenti di procedere al rinnovo dell'affidamento del servizio alla ditta citata a far data dal 01/05/2018 fino al 31/12/2018;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, sarà comunicata alla ditta nonché agli organi di Polizia Stradale che operano sul territorio.
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale**

SERVIZIO RIMOZIONE – CONVENZIONE

Art. 1

E' affidato il servizio, per la durata di **mesi 8**- rinnovabili, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 724/94, decorrenti dalla data di consegna del servizio che avverrà in data **01/05/2018 fino al 31/12/2018**, alla Ditta "Autoriparazioni DEL BREUIL" di NDRECA GENTI, in via Circonvallazione snc- Fr. Breuil-Cervinia- Valtournenche (AO)- CF NDRGNT87E07Z100Y – Partita IVA 01183340072.

Art. 2

La Ditta affidataria dovrà provvedere alla rimozione dei veicoli soltanto se attivata, telefonicamente, dagli operatori di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del CdS o direttamente dal rappresentante della Polizia Locale.

Art. 3

I veicoli saranno rimossi, per mezzo di carri rimotori della ditta o di Società con questa convenzionata, solo dopo che l'Agente accertatore dell'infrazione avrà formalizzato gli atti dovuti.

Art. 4

I carri rimotori devono possedere tutte quelle particolari caratteristiche ed accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose.

A tal fine l'Amministrazione, sia contrattualmente, sia successivamente, stabilisce le caratteristiche tecniche dei carri rimotori e può richiedere adeguamenti ed innovazioni tecniche con congruo preavviso.

In particolare i carri rimotori devono possedere apposite attrezzature che consentano la rimozione dei veicoli aventi gli organi di movimento bloccati.

I mezzi di cui sopra, che devono risultare conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente, devono essere uniformemente colorati ed avere caratteristiche tali da consentire la rimozione di qualsiasi tipo di autovettura e motoveicolo.

I carri rimotori, devono, altresì, consentire il più tempestivo intervento nella esecuzione delle operazioni di rimozione e disporre di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi e d'illuminazione della zona di intervento per le operazioni in ore serali e notturne.

Art. 5

La ditta dovrà garantire, in idonea autorimessa anche nei giorni festivi, il servizio di rimozione, custodia e la consegna dovrà avvenire dalle ore 08,30 alle ore 19,30.

Art. 6

Modalità di pagamento per trasporto e sosta presso i locali della ditta
Per il trasporto dalla zona di rimozione alla depositaria il proprietario del veicolo rimosso dovrà corrispondere:

a) La somma di □ **150,00 (centocinquanta/00)** per veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t;

La suddetta tariffe si intende per rimozioni entro i 5 Km dalla sede della Ditta, oltre i 5 Km e sino al limite del territorio comunale, qualora non fosse possibile effettuare il servizio con altra ditta o modo, saranno aumentate ad □ **180,00 (centottanta/00)**;

Nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli regolarmente parcheggiati nei casi di rimozione per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità – art. 2 comma 2 del D.M. 4 settembre 1998, n. 401.

Tutti i prezzi sono da intendersi **IVA inclusa**.

Le tariffe saranno aggiornate, dagli enti concedenti il servizio di rimozione, all'inizio di ogni anno in misura non superiore all'intera variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per la sosta e custodia dei veicoli di cui ai punti a, per giorno o frazione dal giorno successivo di prelievo a quello di riconsegna, presso la sopra citata depositaria, il proprietario del veicolo dovrà corrispondere la somma di □ **15,00 (quindici/00)**.

Art. 7

Il pagamento da parte dell'avente diritto alla restituzione del veicolo dovrà avvenire elusivamente presso la ditta assegnataria del servizio, che rilascerà ricevuta dell'avvenuto pagamento, con orario 8,30 – 19,30 festivi compresi.

Se il conducente/proprietario del veicolo che ha causato l'intervento del carro rimotore sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, ai sensi dell'art. 397 comma 2 del D.P.R. n. 495/1992 come modificato dall'art. 224 del D.P.R. n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa, e cioè:

Giunga sul posto ad operazioni di carico del veicolo sul carro rimotore, non ancora iniziate:

- veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t □ **50,00 (cinquanta/00);**

Giunga sul posto dopo l'avvenuto carico del veicolo sul carro rimotore si applicheranno le tariffe previste per la rimozione di cui all'art. 6.

In tutti i casi sopra riportati, il veicolo sarà restituito all'avente diritto sul posto direttamente dalla Ditta la quale provvederà alla ri-consegna del veicolo, al proprietario o alla persona da lui incaricata, previo pagamento della somma prevista dovuta.

Le somme dovute saranno rimosse esclusivamente dalla ditta assegnataria del servizio che rilascerà apposita quietanza di pagamento al contravventore, secondo le somme indicate dalla presente convenzione.

Art. 8

La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti al servizio con sollecitudine e diligenza, in modo tale da non creare alcun intralcio alla circolazione ed al servizio. In ogni caso, la ditta dovrà raggiungere il luogo della rimozione entro il termine massimo di quindici minuti dalla chiamata degli operatori di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del CdS e/o direttamente dal rappresentante della Centrale Operativa della Polizia Locale. La ditta medesima è tenuta, altresì, ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele atte ad evitare danni ai veicoli. La ditta affidataria dovrà altresì provvedere a:

mettere un numero **0166/948930 - 3891947605** a disposizione degli operatori di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del CdS;

conferma dalla sede dell'immediato invio del carro rimotore; La ditta s'impegna, a sollevare gli operatori di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del CdS e il Comune di Valtourneche, per tutte quelle controversie che dovessero insorgere, a seguito dei danni prodotti sui mezzi durante il servizio di rimozione e non rilevati ed attestati sul verbale dell'Operatore all'atto della stessa rimozione.

Art. 9

La ditta è obbligata a contrarre espressamente polizza assicurativa, ai sensi e secondo le modalità dell'art. 4 del D.M. 04/09/1998, n. 401 nonché contro i furti e gli incendi che dovessero verificarsi durante la custodia dei mezzi prelevati.

Art. 10

Nell'eventualità che per fatti vari (provenienza furtiva, mancanza di proprietario,

negligenza del ritiro, ecc.), non fosse possibile recuperare le indennità di trasporto e sosta, la ditta non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo da parte del Comune. Anche per tutte quelle particolari esigenze dovute a situazioni od eventi non prevedibili e, quindi, non normate da nessun dettame legislativo.

Art. 11

L'eventuale disservizio scaturito dall'inosservanza degli obblighi della ditta nell'espletamento del servizio, darà diritto, al concedente il servizio, di revocare la concessione in maniera definitiva ed insindacabile.

Art. 12

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla convenzione da stipulare (tassa di registrazione, diritti di segreteria spettanti al Comune, bolli per l'originale e copia, ecc.) saranno a carico esclusivo della ditta concessionaria.

Art. 13

E' vietata la sub-concessione del servizio.

Art. 14

Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme del diritto civile.